

TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE

Decreto n.474 / 2022

LINEE GUIDA SULL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN TEMA DI "UDIENZA CARTOLARE"

Come noto, la stabilizzazione dell'istituto della cd. udienza cartolare nell'ambito del codice di procedura civile rappresenta una delle novità più dirompenti contenute nel d.lgs 149 del 10 ottobre 2022, adottato in attuazione della legge n. 206 del 26 novembre 2021.

Invero, l'udienza cartolare è stata introdotta da legislatore nel marzo 2020 per coniugare l'esigenza impellente di favorire il distanziamento sociale durante l'emergenza sanitaria con la necessità di evitare la paralisi dell'attività giurisdizionale.

Tale modalità di svolgimento dell'udienza, voluta inizialmente per un periodo limitato di tempo, è stata prorogata di volta in volta fino al 31 dicembre 2022, trovando oggi – come preannunziato - nella riforma del processo civile una sua stabilizzazione nell'art 127 *tec* c.p.c.

La norma contiene, del resto, rilevanti novità che la portano a differenziarsi rispetto all'originario istituto, ponendo conseguenti quesiti circa estensione e portata applicativa della novella.

Per quanto qui di interesse, si evidenzia in primo luogo che l'udienza cartolare regolata dal 127 *ter* ha inteso superare la precedente disciplina - che prevedeva lo scambio anticipato delle note difensionali scritte con termini di deposito entro i cinque giorni antecedenti l'udienza - stabilendo viceversa la previsione della possibilità dei difensori di depositare le proprie istanze e conclusioni fino al giorno della udienza.

La superiore conclusione si evince dalla portata dell'ultimo comma del nuovo art. 127-*ter* c.p.c. secondo cui *"Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti"*.

La nuova norma esprime la precisa scelta del legislatore di semplificazione del procedimento di sostituzione della udienza, stabilendo che il giudice -sia con riferimento ad udienze già fissate nelle more dell'entrata in vigore della novella, sia con riguardo ad udienza ancora da fissare - nell'ipotesi in cui non ravvisi la necessità di presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari, assegna un termine perentorio di almeno quindici giorni per il deposito di note scritte, la cui scadenza è da intendersi data di udienza; all'esito dell'udienza così sostituita il giudice dovrà adottare il proprio provvedimento entro i successivi trenta giorni.

In estrema sintesi può dirsi che il legislatore della riforma, piuttosto che confermare il precedente modello - che, come visto, distingueva la scadenza del termine per il deposito di note di udienza dal giorno di udienza - ha sovrapposto tali momenti, sicché il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito di dette note ora deve considerarsi udienza a tutti gli effetti.

Tale novità rispetto al modello originario pone, quindi, la necessità di contemperare la disciplina della nuova "udienza cartolare" con l'esigenza del giudice di organizzare la propria udienza mediante la previsione di orari di udienza entro cui debba e comunque possa avvenire il deposito delle note di trattazione, in maniera tale da poter pronunciare il relativo provvedimento nella medesima data o se piuttosto tale facoltà debba ritenersi esclusa dovendosi intendere come nel potere delle parti di depositare le note scritte fino alle ore 24.00 del giorno di udienza.

Ciò ha rappresentato, a parere di chi scrive, uno dei punti di maggior confronto dottrinario e sicuramente di diversa lettura e su cui si auspica un intervento correttivo da parte del Legislatore.

Occorre, infatti, mettere in evidenza che una prima impostazione ha escluso *tout court* la facoltà del giudice di fissare un orario per il deposito di note di trattazione entro la data di udienza, ritenendola preclusa dal novello articolo 196 *sexies* disp att. c.p.c. il quale dispone che il deposito telematico dei documenti informatici (e, quindi, secondo tale orientamento, anche delle note scritte) si ha per tempestivamente eseguito "quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza".

Secondo tale tesi il potere di depositare tempestivamente atti telematici entro la fine del giorno di scadenza non consentirebbe di prevedere un orario perentorio per il deposito di note scritte entro la data della udienza in quanto se inferiore alle ore 24.00 porterebbe alla compromissione di una delle facoltà difensive delle parti.

Tale impostazione, seppure lineare nell'approccio metodologico, lascia il fianco a più di una critica e pare peccare di incoerenza rispetto all'attuale impianto normativo, primario e secondario, oltre che smarrire le finalità ultime che hanno mosso il Legislatore.

Invero, la considerazione che al giudice sia esclusa la facoltà di fissare un orario perentorio entro il quale le note di trattazione devono essere depositate pare porsi in aperto contrasto con gli artt. 127 e 175 c.p.c. in base ai quali al giudice compete il potere di prescrivere quanto occorre affinché la trattazione delle cause avvenga *“in modo ordinato e proficuo”*, fissando non solo i giorni di udienza ma anche *“i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali”*.

Tale “potere”, come da costante insegnamento della Suprema Corte, non è una facoltà rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, ma un dovere di legge discendente dal combinato disposto degli artt. 111, secondo comma, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che nell'ottica di garantire il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo, impongono al giudice *“di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo”* (Cass. Sez. Un., n. 8774, 30 marzo 2021).

Sicché, l'impostazione che conduce ad escludere la facoltà per il giudice di fissare un termine perentorio per gli adempimenti di udienza mal si raccorda con il potere/dovere del medesimo di condurre l'udienza in maniera “proficua” e razionale.

Si evidenzia, inoltre, che tali osservazioni si pongono in linea con i più recenti indirizzi ermeneutici elaborati dall'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte Suprema di Cassazione, che, in un recente scritto avente ad oggetto proprio l'esame del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, ha ritenuto, con particolare riferimento ai provvedimenti che devono essere necessariamente pronunciati in udienza (tra cui quelli del rito lavoro e la decisione ai sensi dell'art 281 *sexies* c.p.c.), nella facoltà del giudice invitare le parti al deposito di note scritte entro un orario al fine di consentire alla cancelleria di acquisirle e renderli visibili al giudice, per permettere a quest'ultimo di emettere entro la fine della giornata il relativo provvedimento¹.

¹ Relazione dell'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte Suprema di Cassazione avente ad oggetto *“il procedimento civile in genere”* (Il d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, adottato in attuazione della l. n. 206 del 26 novembre 2021, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata - Giudizio di primo grado - Impugnazioni - Novità normative”, Rel. N. 110 Roma, 01 dicembre 2022, in cui si scrive che l'ultimo comma dell'art 127 ter c.p.c. *“nella parte in cui dispone che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti, può sollevare problemi applicativi con riferimento ai procedimenti che si concludono necessariamente con la lettura del provvedimento in udienza (in particolare il rito lavoro e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.). In tal caso, infatti, il provvedimento andrebbe emesso nello stesso giorno in cui le parti possono ancora depositare le note scritte (di regola sino alle ore 24.00). Si può ipotizzare la possibilità che il giudice inviti le parti a depositare le note scritte entro un limite orario, che consenta poi alla cancelleria di scaricarle e renderle visibili nel fascicolo informatico e che, conseguentemente, consenta al giudice di emettere, sempre entro la fine della giornata, il provvedimento. Oppure, si può interpretare la norma ritenendo che, nel giorno di scadenza delle note, il*

Del pari deve evidenziarsi che l'*intentio legis* traspare chiaramente dalla denominazione della legge delega, espressamente denominata "per l'efficienza del processo civile", sicchè, salvo ridurre la volontà espressa dal legislatore a mero orpello di stile, risulta chiaramente più compatibile con tale assunto teleologico quella impostazione che consente al giudice la adozione del provvedimento nell'ambito della stessa udienza, piuttosto che quella che lo costringa a procrastinare tale attività – anche quella definitiva - ai giorni successivi a quelli di udienza.

In altri termini l'impostazione per la quale al giudice risulti precluso il governo della udienza cartolare e la fissazione di un orario entro il quale depositare le note da parte dei difensori pare in aperto contrasto sia con le disposizioni processuali che attengono al governo del processo, sia delle norme di rango unionale e costituzionale di ragionevole durata del processo sì, in fine, con stesse le finalità legislative di garantire una maggiore efficienza della giustizia.

A sostegno delle conclusioni che precedono, favorevoli alla fissazione di un orario di deposito delle note sostitutive dell'udienza – da ultimo si pongono le tematiche ancora non sopite in merito agli effetti delle violazioni delle norme formali ed extraformali ed all'ancoraggio delle sanzioni di nullità eventuali alla dimostrazione di un effettivo e comprovato pregiudizio derivante al diritto di difesa derivante dalla violazione psotualata.

In chiave sistematica e, comunque, nella comparazione dei diversi interessi tutelati dalle norme, si deve ritenere che l'interpretazione teleologica del novello articolo 127-ter c.p.c. sia compatibile con la possibilità del giudice di fissare un orario perentorio per il deposito di note di trattazione.

A ciò si aggiunga che, inoltre, a ben vedere una tale ermeneusi neppure può dirsi in aperto contrasto con il disposto di cui al richiamato art. 196-sexies disp. att. c.p.c. in quanto quest'ultimo fissa una regola di ampio respiro che riguarda l'organizzazione del deposito telematico in generale e non la specifica situazione in cui si necessita (direttamente per espressa disposizione normativa o mediamente per interpretazione teleologica) di un orario entro cui il deposito deve avvenire.

Peraltro, guardando maggiormente da vicino la applicazione della norma in esame è da porsi in evidenza che l'interpretazione suggerita trova ampio conforto e compatibilità con l'art 80 disp. att. c.p.c. e con le Tabelle vigenti presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Il richiamato articolo, come noto, dispone che il Presidente di Tribunale stabilisca con apposito orario – non solo – i giorni della settimana in cui ciascun giudice debba tenere udienza, ma anche le

fascicolo risulti comunque in riserva, consentendo al giudice di emettere il provvedimento nei giorni successivi. Sarebbe, comunque, auspicabile un intervento correttivo del legislatore, ad esempio nel senso di prevedere che il giorno successivo alla scadenza del termine assegnato per il deposito delle note sia considerato data di udienza a tutti gli effetti"

ore in cui questo è consentito, sicché l'udienza può essere fissata entro gli orari determinati da tale atto da intendersi come fonte di *soft law* e, pertanto, di sicuro rilievo nella ricostruzione sistematica della portata applicativa della norma in esame.

Ebbene, in coerente applicazione con detta disposizione, le vigenti Tabelle hanno implementato la rilevanza della trattazione della causa ad orario fisso, prescrivendola come obbligatoria per le udienze in presenza e disponendo che tutte le udienze, anche quelle cd. cartolari, debbano essere fissate entro e non oltre l'orario appositamente specificato in relazione a ciascuna sezione.

Ciò detto, l'impostazione che vorrebbe vedere consentire il deposito alle parti di note di trattazione fino alle ore 24:00 del giorno di udienza non appare, a parere di chi scrive, compatibile con il termine indicato per la fissazione dei procedimenti in udienza, perché così facendo si arriverebbe a definire che il termine ultimo dell'udienza non è quello indicato nelle vigenti Tabelle, ma è dato dalle ore 24.00 della data di udienza, in contrasto con il richiamato articolo 80 disp. att. c.p.c..

Peraltro va evidenziato che le vigenti Tabelle prevedono anche la possibilità della fissazione della udienza pomeridiana, il che rende maggiormente agevole la trattazione e il disbrigo dei provvedimenti conseguenti nell'ambito della medesima giornata di udienza.

Alla luce di tali riflessioni appare, quindi, coerente con l'impianto teleologico della riforma e con le vigenti norme, primarie e secondarie, l'interpretazione che ritiene possibile che - con il decreto di fissazione di udienza cartolare - il giudice assegni anche un termine entro cui depositare le note scritte al fine di consentire al medesimo l'adozione del provvedimento entro la data della relativa udienza.

In virtù di quanto sinora esposto, dunque, si invita i sigg. Magistrati ad emanare decreti con cui venga sostituita l'udienza con la procedura ex art 127 *ter* c.p.c. fissando contestualmente l'orario per il deposito entro cui le parti possono depositare le note scritte, da selezionarsi a cura del giudicante necessariamente entro il termine massimo fissato nelle vigenti tabelle per la trattazione della udienza pomeridiana, con la conseguenza che il *dies a quo* dei trenta giorni per emettere il successivo provvedimento possa individuarsi nel medesimo giorno d'udienza a partire dall'orario indicato nel decreto stesso. Ciò al fine di consentire al giudicante di emanare la successiva ordinanza o sentenza il giorno stesso di udienza e non dover procrastinare l'attività giudiziaria al giorno successivo.

Per altro vero, nulla osta che - proprio in funzione della leale collaborazione delle parti - il decreto potrà contenere ulteriore invito - a depositare le note rispettive con la massima tempestività consentita dalle proprie esigenze difensive, e auspicabilmente entro un lasso temporale antecedente a quello

dell'udienza sopraddetta, conformemente alle cadenze processuali già efficacemente sperimentate nella vigenza della pregressa disciplina della trattazione cartolare

Si allega alla presente:


- Schema di possibile decreto fissazione udienza ex art. 127-ter c.p.c.;

Si dispone la comunicazione del presente provvedimento ai magistrati del Tribunale .




Si dispone la pubblicazione del provvedimento su sito del Tribunale per la diffusione

Santa Maria Capua Vetere, 27 dicembre 2022

Il Presidente del Tribunale



I Presidenti di Sezione



dott. ROBERTO PELUSO
F.to

SCHEMA DECRETO FISSAZIONE UDIENZA ART. 127-TER C.P.C.

N.R.G. \$\$numero_ruolo\$\$/\$\$anno_ruolo\$\$



TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
DECRETO

Il Giudice Istruttore,

Letto l'art. 127-ter c.p.c., vigente dall'01.01.2023, a norma del quale "L'udienza, anche se precedentemente fissata, puo' essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza e' sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite";

Considerato che l'udienza è chiamata per una data successiva all'entrata in vigore della norma;

Ritenuto che la presente procedura possa essere trattata nelle forme del processo telematico cartolare di cui al nuovo art. 127-ter c.p.c.;

Richiamate le disposizioni del codice di procedura civile in materia di libertà delle forme (artt. 121, 131 comma 2 c.p.c.), serventi all'effettiva tutela giurisdizionale degli interessi delle parti;

Visti gli artt. 127 e 175 c.p.c.;

P.Q.M.

Dispone

che l'udienza già fisata il _____ sia sostituita da altra trattata nella forma del processo cartolare telematico di cui all'art. 127-ter c.p.c.;

Assegna, conseguentemente, alle parti termine perentorio sino alle ore _____ **del giorno di udienza** per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. per i medesimi incumbenti già previsti;

invita

in ogni caso le parti – nella cui leale collaborazione confida – a depositare suddette con la massima tempestività consentita dalle proprie esigenze difensive, e auspicabilmente entro il quinto giorno antecedente a quello dell'udienza sopraddetta, conformemente alle cadenze processuali già efficacemente sperimentate nella vigenza della pregressa disciplina della trattazione cartolare; in ogni caso,

onera

le parti del deposito telematico:

delle note predette in unico documento,

degli atti processuali e dei documenti offerti in comunicazione – qualora non già acquisiti al fascicolo telematico, e nello stesso termine testé assegnato per il deposito delle note – se del caso mediante formazione di copia informatica dell'originale eventualmente cartaceo depositato in Cancelleria e contenuto nel fascicolo cartaceo (previa digitalizzazione di esso mediante scansione), sottolineando come solamente delle copie informatiche di atti processuali originariamente cartacei (e non anche delle copie informatiche dei documenti offerti in comunicazione) vada attestata la conformità all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 19 ter del Provvedimento del 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi informativi automatizzati, recante le Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44 – come introdotto dall'art. 1, I c., n. 3), del Provvedimento del 28 dicembre 2015 del Direttore generale per i Sistemi informativi automatizzati, avvalendosi della procedura ivi disciplinata;

Specifica

che le note debbano essere redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, come previsto dall'art. 121 c.p.c. di nuova formulazione;

evidenzia

che *“in tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall'art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione”* (cfr. C. 8009/2019), principio generale e riguardante tutti gli atti processuali.

Avverte

che ai sensi dell'art. 127-ter comma 3 c.p.c. questo giudice potrà emanare il conseguente provvedimento a partire dalla scadenza dell'orario fissato per il deposito delle note scritte;

Avvisa

che il mancato invio delle note di trattazione scritta comporterà l'applicazione della procedura prevista dall'**art. 127-ter comma 4 c.p.c.** dovendo essere considerato quale inerzia delle parti equiparabile alla mancata comparizione mentre nel caso di deposito di note da parte anche solo di una delle parti processuali si procederà con la trattazione cartolare della causa e si provvederà all'adozione dei provvedimenti a seconda della fase processuale, delle esigenze di ruolo e della specificità delle questioni riscontrate;

Avverte

che con le note non possono essere svolte attività diverse da quelle consentite dalla fase processuale in cui si trova il giudizio;

Si comunichi alle parti.

Santa Maria Capua Vetere, \$\$data_decisione\$\$

Il Giudice

dott. \$\$nome_giudice\$\$ \$\$cognome_giudice\$\$

